

## 291. SPECIALE COVID

# IL DECRETO SOSTEGNI CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONI

## 01. NOZIONE

La Camera ha approvato in via definitiva il decreto Sostegni (**DL 41/2021**) senza apportare correzioni al testo licenziato dal Senato.

Il DL era composta da **43** articoli, la legge di conversione ha ampliato il numero degli articoli a **94**, divisi sempre in **5 Titoli**:

TITOLO
<b>I – Sostegno alle imprese e all'economia</b>
<b>II – Disposizioni in materia di lavoro</b>
<b>III – Misure in materia di salute e sicurezza</b>
<b>IV – Enti territoriali</b>
<b>V – Altre disposizioni urgenti</b>

Vediamo, per quanto possibile, un rapido dettaglio delle disposizioni ora vigenti definitivamente , **con richiamo agli articoli di maggior interesse.**

Seguiamo l'articolato nei **Titoli I e II** e racchiudiamo le ulteriori disposizione **nell'ultimo capitolo.**

## 02. SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

### Articolo 01 Proroga del versamento dell'IRAP

L'articolo dispone la proroga **dal 30 aprile al 30 settembre 2021** del termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020)

### Articolo 1 Contributo a fondo perduto e proroga termini precompilata IVA

I commi da 1 a 9 riconoscono un contributo a fondo perduto agli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario **titolari di partita IVA, residenti o stabiliti** nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi **non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019**.

Prima delle conferme sottolineiamo che l'aggiunto **comma 5 bis** dispone **"Il contributo di cui al comma 1 non può essere pignorato."**

Il contributo è **precluso** a chi **abbia cessato l'attività o l'abbia iniziata dopo l'entrata in vigore del presente Decreto legge**. E' precluso anche agli **enti pubblici** e agli **intermediari finanziari e società di partecipazione** di cui all'art. 162-bis del TUIR.

Se concesso **non concorre** alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, **non concorre** al valore della produzione netta ai fini IRAP e **non rileva** ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi.

**La condizione è:**

**ammontare medio mensile del fatturato 2020 sia inferiore almeno del 30% dell'ammontare medio 2019.**

Il riferimento per determinare correttamente gli importi è la data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi. I soggetti **che hanno**

iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 spetta il contributo anche in assenza del requisito sopra evidenziato.

**RICORDA:** Per i soggetti **che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019**, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

La **misura** del contributo è così determinata:

**pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile 2020 rispetto all'ammontare medio mensile 2019**

Tale percentuale è così indicata:

**60%** per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a **100.000** euro;

**50%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a **100.000** euro e fino a **400.000** euro;

**40%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a **400.000** euro e fino a **1.000.000** di euro;

**30%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a **1.000.000** di euro e fino a **5.000.000** di euro;

**20%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a **5.000.000** di euro e fino a **10.000.000** di euro

In ogni caso il contributo **non potrà eccedere 150.000 euro** ed è riconosciuto, se dovuto, **per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti.**

**NOVITA':** A scelta **irrevocabile** del contribuente, **il contributo a fondo perduto è riconosciuto sotto forma di contributo diretto o di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.**

I soggetti interessati, onde ottenere il contributo, presentano, **anche attraverso un intermediario delegato al cassetto fiscale**, un'istanza, in via **esclusivamente**

**telematica**, all'Agenda Entrate, **entro 60 giorni** dall'avvio della procedura determinata da Provvedimento dell'AE.

**Vediamo un primo esempio:**

Soggetto persona fisica con **ricavi nel 2019 di 96.000 euro**.

Media mensile <b>2019</b>	Media mensile <b>2020</b>
<b>8.000 euro</b>	<b>6.000 euro</b>

**Il soggetto non ha diritto al contributo**, infatti  $8.000 - 30\% = 5.600$ , la differenza è inferiore al 30%.

**Vediamo un secondo esempio:**

Soggetto persona fisica con **ricavi nel 2019 di 96.000 euro**.

Media mensile <b>2019</b>	Media mensile <b>2020</b>
<b>8.000 euro</b>	<b>5.000 euro</b>

La media mensile 2020 è inferiore alla media mensile 2019 per una percentuale superiore al 30%. **Il soggetto ha diritto al contributo**, infatti  $8.000 - 30\% = 5.600$ , la differenza è superiore al 30%. Pertanto:

**$8.000 - 5.000 = 3.000 \times 60\% = 1.800$  euro** (*misura del contributo spettante*)

**Vediamo un terzo esempio**

Soggetto società con **ricavi nel 2019 di 96.000 euro**.

Media mensile <b>2019</b>	Media mensile <b>2020</b>
<b>8.000 euro</b>	<b>5.000 euro</b>

La media mensile 2020 è inferiore alla media mensile 2019 per una percentuale superiore al 30%. **Il soggetto ha diritto al contributo**, infatti  $8.000 - 30\% = 5.600$ , la differenza è superiore al 30%. Pertanto:

**$8.000 - 5.000 = 3.000 \times 60\% = 1.800$  euro** (*misura del contributo calcolato*)

Trattandosi di soggetto societario **il contributo non potrà essere inferiore a 2.000 euro**, pertanto la misura sarà elevata a tale cifra.

### Vediamo un quarto esempio:

Soggetto persona fisica con **ricavi nel 2019 di 300.000 euro**.

Media mensile 2019	Media mensile 2020
<b>25.000 euro</b>	<b>15.000 euro</b>

La media mensile 2020 è inferiore alla media mensile 2019 per una percentuale superiore al 30%. **Il soggetto ha diritto al contributo**, infatti  $25.000 - 30\% = 17.500$ , la differenza è superiore al 30%. Pertanto:

**$25.000 - 15.000 = 10.000 \times 50\% = 5.000$  euro** (*misura del contributo spettante*)

### Vediamo un quinto esempio:

Soggetto persona fisica con **ricavi nel 2019 di 840.000 euro**.

Media mensile 2019	Media mensile 2020
<b>70.000 euro</b>	<b>50.000 euro</b>

**Il soggetto non ha diritto al contributo**, infatti  $70.000 - 30\% = 49.000$ , la differenza è inferiore al 30%.

### Vediamo un sesto esempio:

Soggetto persona fisica con **ricavi nel 2019 di 840.000 euro**.

Media mensile 2019	Media mensile 2020
<b>70.000 euro</b>	<b>35.000 euro</b>

La media mensile 2020 è inferiore alla media mensile 2019 per una percentuale superiore al 30%. **Il soggetto ha diritto al contributo**, infatti  $70.000 - 30\% = 49.000$ , la differenza è superiore al 30%. Pertanto:

**$70000 - 35.000 = 35.000 \times 40\% = 14.000$  euro** (*misura del contributo spettante*)

### Vediamo un ultimo settimo esempio:

Soggetto persona fisica con **ricavi nel 2019 di 9.990.000 di euro**.

Media mensile 2019	Media mensile 2020
<b>833.250</b>	<b>40.000 euro</b>

La media mensile 2020 è inferiore alla media mensile 2019 per una percentuale superiore al 30%. **Il soggetto ha diritto al contributo**, infatti  $70.000 - 30\% = 583.275$ , la differenza è superiore al 30%. Pertanto:

**$833.250 - 40.000 = 793.250 \times 20\% = 158.650$  euro** (*misura del contributo calcolato*). Per disposizione normativa il contributo massimo è **pari a 150.000 euro**.

Una considerazione, **semplificata**, relativa ai sette esempi posti:

#### PRIMO ESEMPIO:

Il soggetto ha ricavi nel **2019 per 96.000 euro**, gli stessi discendono **nel 2020 a 72.000 euro**, **perdita di 24.000 euro**, nonostante tale perdita non ha diritto a nulla.

#### SECONDO ESEMPIO:

Il soggetto ha ricavi nel **2019 per 96.000 euro**, gli stessi discendono **nel 2020 a 60.000 euro**, **perdita di 30.000 euro**, gli verrà corrisposto un **contributo di 1.800 euro**, **pari al 6% della perdita**.

#### TERZO ESEMPIO:

Il soggetto ha ricavi nel **2019 per 96.000 euro**, gli stessi discendono **nel 2020 a 60.000 euro**, **perdita di 30.000 euro**, gli verrà corrisposto un **contributo di 2.000 euro**, **pari al 6,666% della perdita**.

#### QUARTO ESEMPIO:

Il soggetto ha ricavi nel **2019 per 300.000 euro**, gli stessi discendono **nel 2020 a 180.000 euro**, **perdita di 120.000 euro**, gli verrà corrisposto un **contributo di 5.000 euro**, **pari al 2,777% della perdita**.

#### QUINTO ESEMPIO:

Il soggetto ha ricavi nel **2019 per 840.000 euro**, gli stessi discendono **nel 2020 a 600.000 euro**, **perdita di 220.000 euro**, nonostante tale perdita non ha diritto a nulla.

### SESTO ESEMPIO:

Il soggetto ha ricavi nel **2019 per 840.000** euro, gli stessi discendono **nel 2020 a 420.000** euro, **perdita di 420.000 euro**, gli verrà corrisposto un **contributo di 14.000 euro**, **pari al 3,333% della perdita**.

### SETTIMO ESEMPIO:

L'esempio è ovviamente limite, il soggetto ha ricavi nel **2019 per 9.990.000** euro, gli stessi crollano **nel 2020 a 480.000** euro, **perdita di 9.510.000 euro**, gli verrà corrisposto un **contributo di 150.000 euro**, **pari all'1,577% della perdita**.

Non intendiamo commentare, ma **tale provvedimento è senz'altro insufficiente a rappresentare un vero sostegno** e appare anche non in regola con le norme di pari opportunità, rischiando di incrementare contenziosi da parte di tutti i soggetti esclusi.

**Vediamo un caso limite:** Soggetto con volume ricavi/compensi 2019 pari a **1.000.000** di euro, lo stesso precipita a **701.000** nel 2020.

MEDIA MENSILE 2019: **83.333,33**

MEDIA MENSILE 2020: **58.416,67**

DIFFERENZA : **24.916,66**

Nonostante la perdita di 299.000 euro subita, essendo la stessa pari al 29,90%, **non ha diritto ad alcun contributo**.

Per quanto riguarda l'avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell'Agenzia delle entrate lo stesso è rinviato alle operazioni IVA effettuate dal **1° luglio 2021**. Dal **1° gennaio 2022** oltre a tali bozze l'AE predisporrà, in via sperimentale, la bozza della dichiarazione annuale IVA.

Si prevede l'abrogazione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo I , commi 14-bis e 14-ter, del DL n. 137/2020, in favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.

*Dopo l'ultimo emendamento alla Comunicazione della Commissione europea, l'importo massimo di aiuti fruibili ai sensi della Sezione 3.1 per la singola impresa è di 1.800.000 euro nel periodo intercorrente tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 (tale importo*

*è di 275.000 euro per il settore della pesca e dell'acquacoltura e 225.000 euro per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli). La Sezione 3.12 della stessa Comunicazione prevede invece un massimale di 10 milioni di euro per impresa nello stesso periodo; tuttavia, come previsto dal paragrafo 87 della Comunicazione, è necessario che l'impresa beneficiaria abbia subito una perdita di fatturato di almeno 30 per cento rispetto ad un periodo di riferimento dell'anno 2019 e che la compensazione non superi il 70 per cento (90 per cento, per le piccole imprese) dei costi fissi non coperti da ricavi, ovvero delle perdite.*

### **Articolo 1-bis**    **Modifica all'articolo 110 del DL 14 agosto 2020, n. 1**

L'articolo 1-bis consente ai soggetti IRES di effettuare **la rivalutazione agevolata dei beni d'impresa e delle partecipazioni** risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 oltre che nel bilancio 2020, anche nei bilancio 2021, ma in questo ultimo caso solo con riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente.

Espressamente esclusa la possibilità di affrancare, ai fini fiscali, il saldo attivo della rivalutazione.

### **Articolo 1-ter**    **Contributo a fondo perduto per le start-up**

Per l'anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto, **nella misura massima di 1.000 euro**, ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal **1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018**, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui all'articolo 1 in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 non è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previste.

### **Articolo 2**    **Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana**

E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di

Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni montani che, nell'anno 2019, abbiano registrato presenze turistiche in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Sarà un decreto ministeriale a dettare termini e modalità per ripartire:

- a) una quota non inferiore al 70% è destinata ai comuni di cui al primo periodo in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune venduti nell'anno 2019;
- b) la restante quota:
  - 1) a tutti i comuni del medesimo comprensorio sciistico in misura proporzionale al fatturato dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo al triennio 2017-2019;
  - 2) in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, nonché in favore dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017-2019.

### **Articolo 3 Fondo autonomi e professionisti**

Previsto **un incremento di 1.500 milioni** per l'anno 2021 per l'esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019.

La platea dei beneficiari del presente esonero è costituita dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, nonché dagli iscritti alle gestioni speciali dell'Ago.

L'incremento delle risorse disponibili è stato doveroso considerando il numero degli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria con reddito professionale nell'anno 2019 non superiore a 50.000 euro, riscontrabile dalla tabella che segue:

ENTE	Numero Iscritti reddito <= 50.000
Cassa Geometri	73.198
CDC	43.204
CF	188.827
CNN	1.012
CNPR	18.459
ENPAB	13.404
ENPACL	11.430
ENPAF	5.000
ENPAIA AG	1.373
ENPAIA PA	2.218
ENPAM	96.736
ENPAM A*	192.089
ENPAP	59.791
ENPAPI	23.638
ENPAV	17.715
EPAP	17.030
EPPI	10.364
INARCASSA	146.117
INPGI	13.753
<b>Totale</b>	<b>941.358</b>

Ipotizzando che i soggetti che hanno registrato un calo del fatturato pari almeno al 33% rispetto al valore dichiarato nell'anno precedente, **siano il 35% della succitata platea**, si stima che i potenziali beneficiari della misura — iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria — **siano circa 330.000**.

Ipotizzando di fissare la **misura massima dell'esonero in 3.000 euro annui** per professionista e ipotizzando che, stante l'ampiezza dell'arco temporale di fruizione del beneficio, la quasi totalità dei professionisti con reddito pari o inferiore a 50.000 euro accederà al beneficio, ne deriva un onore pari a circa 990 milioni di euro.

A questo onere si aggiunge quello derivante dall'esonero riconosciuto in favore degli iscritti alle gestioni INPS. Al riguardo la tabella che segue stima una platea di potenziali beneficiari pari a 490.000, ipotizzando anche in questo caso che, stante l'ampiezza dell'arco temporale di fruizione del beneficio, la quasi totalità dei beneficiari accederà al beneficio nella misura massima stabilita, pari a 3.000 euro annui, ne deriva un onere pari a circa 1.470 milioni di euro.

	<b>Numero assicurati</b>	<b>Numero interessati</b>
<b>Commercianti</b>	<b>1.999.000</b>	<b>224.000</b>
<b>Artigiani</b>	<b>1.480.000</b>	<b>166.000</b>
<b>CDCM</b>	<b>438.500</b>	<b>50.000</b>
<b>Professionisti GS</b>	<b><u>350.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>
<b>Totale</b>	<b>4.267.500</b>	<b>490.000</b>

**Articolo 4 Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi**

Considerando il persistere dell'emergenza epidemiologica e dei conseguenti effetti socio-economici è stato differito **dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021** la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento e da avvisi esecutivi relativi alle entrate tributarie e non.

**Il mancato pagamento delle rate scadenti nel 2020 e di quelle scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 non comporta l'inefficacia delle rateizzazioni se le stesse definizioni verranno integralmente sanate:**

- a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell'anno 2020;**
- b) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.**

A tali versamenti si applicano le disposizioni dettate per la "rottamazione-ter" e richiamate, in materia di "saldo e stralcio, ai sensi delle quali l'effetto di inefficacia delle predette

definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata **non si produce nei casi di tardività non superiore a cinque giorni.**

In considerazione **dell' ampliamento del periodo di sospensione** si introducono i relativi adeguamenti della disciplina della proroga dei termini di decadenza e prescrizione, relativa ai carichi affidati all'agente della riscossione durante tale periodo.

**In particolare**, tenuto conto del prolungamento del suddetto periodo di sospensione all'interno dell'anno 2021, si dispone, **con riferimento ai carichi**, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante tale periodo e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021 (nonché, **anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021**, a quelli relativi alle comunicazioni 36-bis, 36-ter, 54-bis e alle liquidazioni periodiche IVA):

- la proroga di dodici mesi del termine di notifica della cartella di pagamento ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo;
- la proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e prescrizione riguardanti le suddette entrate.

Con **il comma 2** si differisce, **dal 28 febbraio al 30 aprile 2021**, il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Il successivo comma salva comunque la validità degli atti e provvedimenti comunque adottati dall'agente riscossione **nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge** e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi; restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti.

Il **comma 4** introduce all'erronea cosiddetta **pace fiscale** disponendo l'automatico annullamento dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010** delle persone fisiche che nel **periodo d'imposta**

**in corso al 31 dicembre 2019** hanno conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi **fino a 30.000 euro**.

Un decreto del MEF, da emanarsi **entro 30 giorni dalla data della legge di conversione** del decreto stabilirà modalità e date di annullamento dei detti debiti e della conseguente eliminazione dalle scritture contabili

**ART. 5 Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19**

Al fine di sostenere gli operatori che hanno subito una contrazione del volume d'affari nell'anno 2020 **possono essere definite le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni** (36-bis e 54-bis):

<b>elaborate entro il 31 dicembre 2020</b> e non inviate a seguito della sospensione	con effetto per le dichiarazioni in corso al <b>31 dicembre 2017</b>
quelle elaborate entro il <b>31 dicembre 2021</b>	con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al <b>31 dicembre 2018</b>

Anche in questo caso accedono alla definizione i soggetti che hanno subito una riduzione del volume d'affari **maggiore del 30% nel 2020 rispetto al 2019**.

Il documento da controllare è la dichiarazione annuale IVA, oppure i ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi per i soggetti non tenuti alla dichiarazione IVA.

Sarà l'AE ad individuare i soggetti con le caratteristiche dette inviando ai medesimi una proposta di definizione con l'importo ridotto,

**la definizione si perfeziona con il pagamento dell'importo compresi i contributi previdenziali e gli interessi ed escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.**

Il mancato pagamento, anche in parte, produce la decadenza dall'agevolazione, le somme già versate rimangono acquisite senza rimborsi né utilizzazione in compensazione.

**I termini di decadenza** per la notificazione delle cartelle di pagamento **sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019**.

A successivi provvedimenti dell'AE le disposizioni attuative delle norme previste.

**Inoltre:**

prorogata fino <b>al 30 aprile 2021</b> la sospensione della compensazione tra credito e debito d'imposta iscritto a ruolo;
prorogato fino al <b>31 gennaio 2022</b> il termine finale per la notifica degli atti e l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza;
<b>differito di un anno</b> l'obbligo di segnalazione a carico dell'AE in relazione alla crisi d'impresa;
<b>scadenze al 16 maggio di ogni anno</b> per il versamento dell'imposta digitale e al <b>30 giugno di ogni anno</b> la relativa dichiarazione;
<b>posticipato al 10 giugno 2021</b> il termine di conservazione dei documenti informatici relativamente <b>all'anno 2019</b> ;
<b>spostato al 31 marzo 2021</b> il termine per l'invio da parte dei sostituti delle CU, come la trasmissione telematica all'AE, da parte dei soggetti terzi, degli oneri e spese sostenute riguardanti detrazioni o deduzioni;
<b>al 10 maggio 2021</b> le precompilate dell'AE.

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO ADEMPIMENTI PER IL SOLO ANNO 2021**

<b>Adempimento</b>	<b>Scadenze 2021 (ante modifica)</b>	<b>Scadenze 2021 (post modifica)</b>
Comunicazioni enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, ecc.)	<b>16 marzo</b>	<b>31 marzo</b>
Trasmissione telematica CU all'Agenzia	<b>16 marzo</b>	<b>31 marzo</b>
Consegna CU ai percipienti	<b>16 marzo</b>	<b>31 marzo</b>
Messa a disposizione della dichiarazione precompilata	<b>30 aprile</b>	<b>10 maggio</b>

**ART. 6 Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del canone RAI**

Per il 2° trimestre 2021 l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze in bassa tensione diversa dagli usi domestici.

Per l’anno 2021 le strutture ricettive, di somministrazione e di consumo di alimenti e bevande **sono esonerate dal canone RAI** (il DL prevedeva la riduzione del 30%).

**ART. 6-bis Calcolo dell’IVA ai fini degli incentivi per l’efficienza energetica**

L’articolo stabilisce che in caso di **non detraibilità dell’IVA** sugli acquisti, **l’importo corrispondente è considerato tra le spese rilevanti ai fini del superbonus**.

**ART. 6-quinquies Misure per l’incentivazione del welfare aziendale**

Esteso al periodo di imposta 2021 il raddoppio, **da 258,23 euro a 516,46 euro**, del limite di esenzione dall’Irpef per i beni e i servizi corrisposti dal datore di lavoro al lavoratore come fringe benefit, prima disposto limitatamente al 2020, dall’articolo 112 del decreto Agosto (D.L. 104/2020).

**ART. 6-sexies Esenzione dal versamento della prima rata dell’imposta municipale propria**

I soggetti passivi, **in possesso dei requisiti previsti per beneficiare del contributo a fondo perduto**, **sono esentati dal pagamento della prima rata IMU** purché esercitino la loro attività nei locali dei quali sono anche gestori.

Anche in questo caso il previsto calo del fatturato non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.

**ART. 6-septies**      **Canoni di locazione non percepiti**

Si estende ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020 la detassazione ai fini IRPEF dei canoni non percepiti introdotta dal decreto Crescita.

**ART. 6-octies**      **Proroga dei versamenti del prelievo erariale unico**

Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi per il gioco e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020 è rimodulato come segue:

- a) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021;
- b) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021;
- c) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 dicembre 2021.

**ART. 6-novies**      **Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali**

Simil buon padre di famiglia questo articolo invita locatario e locatore a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione qualora il secondo abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi derivante dalle restrizioni sanitarie o dalla crisi economica di alcuni comparti o dalla riduzione dei flussi turistici. **Resta da chiarire l'efficacia pratica di tale articolo di legge che trasforma i sostegni in consigli.**

**03. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO**

**ART. 7**      **Disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale**

Articolo rimasto invariato. Prevista la rideterminazione degli stanziamenti relativi ai trattamenti di integrazione salariale incrementando la quota di risorse non utilizzate per concorrere alla prevista necessaria copertura per l'estensione delle tutele all'anno 2021.

**ART. 8 Nuove disposizioni in materia di integrazione salariale**

I **datori di lavoro privati** che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del **trattamento ordinario** di integrazione salariale per una durata massima di **tredecim settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021**.

Per questi trattamenti **non è dovuto alcun contributo aggiuntivo**.

Viene precisato che i predetti trattamenti possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui alla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 300, della legge n. 178/2020), quindi con possibile decorrenza già dal 26 marzo 2021.

I **datori di lavoro privati** che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di **assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga** di per una durata massima di **ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021**.

Per questi trattamenti non è dovuto **alcun contributo aggiuntivo**.

Le domande di accesso per i trattamenti di cui sopra sono presentate all'INPS, **a pena di decadenza**, entro **la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione** o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

**L'aggiunto comma 3-bis dispone** che i termini di decadenza scaduti nel periodo **dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 sono differiti al 30 giugno 2021**.

Il trattamento di **cassa integrazione salariale operai agricoli** (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, **per una durata massima di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021**. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni in materia di mobilità e riduzione del personale restano **precluse fino al 30 giugno 2021** e rimangono sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020 ad eccezione che il personale sia riassunto a seguito di subentro.

Fermo, fino alla medesima data, la facoltà di recedere del datore di lavoro per giustificato motivo oggettivo

Il periodo si amplia dal **1° luglio al 31 ottobre 2021** per i datori di lavoro che abbiano presentato domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga e di CISOA ad eccezione che il personale sia riassunto a seguito di subentro.

Le sospensioni e le preclusioni dette **non si applicano** nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa. Ai lavoratori è comunque riconosciuta la NASpI.

**ART. 10 Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport**

Particolarmente articolate le disposizioni di questo articolo rimaste sostanzialmente invariate.

I soggetti che hanno beneficiato delle indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis (*lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo incaricati alle vendite*) del DL 137/2020 è erogata **una tantum** un'ulteriore indennità **pari a 2.400 euro**.

Ai lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno involontariamente cessato il rapporto tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo e che non godano di pensione, NASpI, lavoro dipendente è riconosciuta **un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro**. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ai seguenti **lavoratori dipendenti ed autonomi** che hanno ridotto o sospeso la loro attività a seguito del perdurare dell'emergenza epidemiologica è riconosciuta **un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro**:

- a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

- d) incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

Per usufruire dell'indennità i soggetti da a) a d) **non devono trovarsi in alcuna delle seguenti 2 condizioni:**

- 1) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
- 2) titolari di pensione

E ancora, ai **lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali** è riconosciuta **un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro** purché in possesso **cumulativamente** dei requisiti di seguito elencati:

- a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- c) assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Ai lavoratori iscritti al **Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo** con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, con un reddito riferito **all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro**, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell'indennità di disponibilità, **è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro**. La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, **con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro**.

Le indennità di questo articolo non sono fra loro cumulabili, rimanendo godibili con l'assegno ordinario di invalidità.

Le domande andranno presentate all'INPS entro il 30 aprile 2021 tramite modello che l'Istituto dovrà predisporre.

Tutte le indennità **non concorrono alla formazione del reddito.**

Per quanto riguarda i **lavoratori sportivi** la società Sport e Salute SpA nel limite massimo di 350 milioni di euro per il 2021 eroga un'indennità complessiva **in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione** presso:

- il Comitato Olimpico Nazionale (CONI),
- il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP),
- le federazioni sportive nazionali,
- le discipline sportive associate,
- gli enti di promozione sportiva riconosciuti da CONI e da CIP,
- le società e associazioni sportive dilettantistiche,

i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Detto che l'emolumento **non concorre** alla formazione del reddito e che **non è riconosciuto** ai percettori del reddito di cittadinanza o di altro reddito da lavoro, del REM e delle varie indennità emergenziali, ai percettori di reddito di lavoro autonomo o di pensione, lo stesso è determinato come segue:

- a)** ai soggetti che nell'anno d'imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore a 10.000 euro, spetta la somma di euro ;
- b)** ai soggetti che nell'anno d'imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro, spetta la somma di euro **2.400**;
- c)** ai soggetti che nell'anno d'imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a 4.000 euro, spetta la somma di euro **1.200**.

**Si considerano cessati**, causa dell'emergenza epidemiologica. tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.

## **ART. 10-bis Esenzione dall'imposta di bollo**

Al fine di assicurare il rilancio dell'economia colpita dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, **l'esenzione dall'imposta di bollo** si applica, per l'anno 2021, anche alle convenzioni per lo **svolgimento di tirocini di formazione e orientamento**.

## **ART. 11 Disposizioni in materia di Reddito di cittadinanza**

Incrementata l'autorizzazione di spesa, per l'anno 2021 di 1.000 milioni di euro.

Per l'anno 2021, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare fino al limite massimo di 10.000 euro, il beneficio economico è sospeso per la durata dell'attività lavorativa che ha prodotto l'aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di sei mesi.

## **ART. 12 Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza**

Riconosciuta l'erogazione di tre mensilità da marzo a maggio 2021 ai nuclei familiari in condizioni di necessità, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo della locazione, per i nuclei familiari in affitto.

Il REM sarà riconosciuto nella misura prevista per i nuclei con unico componente per i soggetti che hanno terminato, tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, le prestazioni di NASpI e DIS COLL.

I soggetti beneficiari **non devono essere titolari** di contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità), né di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, né di pensione sia diretta che indiretta. L' indennità risulta cumulabile solo con l'assegno ordinario di invalidità o con prestazioni aventi la medesima finalità e natura giuridica e la relativa **domanda** deve essere presentata **all'INPS entro il 30 aprile 2021**.

<b>ART. 12-bis</b>	<b>Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento</b>
--------------------	--

Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, la possibilità di erogare l'assegno di mantenimento, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

<b>ART. 13</b>	<b>Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti</b>
<b>ART. 14</b>	<b>Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore</b>

Incrementato il primo per 10 milioni di euro ed il secondo per 100 milioni di euro per l'anno 2021.

<b>ART. 13-bis</b>	<b>Sostegno ai genitori con figli disabili</b>
<b>ART. 14-bis</b>	<b>Sostegno ai genitori con figli disabili</b>

Si estende il riconoscimento del contributo mensile per figli disabili a carico ad uno dei genitori, e non solo alla madre come finora previsto, se disoccupato o monoreddito facente parte di nuclei familiari monoparentali.

La dotazione del Fondo unico per il sostegno delle ASD è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

<b>ART. 15</b>	<b>Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità</b>
----------------	--

L'art. 26 del DL 18/2020 disponeva, per i lavoratori dipendenti del settore privato, che il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fosse equiparato alla malattia.

Il secondo comma disponeva che *“per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità”* **il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.**

Tale disposizione **era in essere fino al 15 ottobre 2020 ed è ora stata prorogata al 30 giugno 2021 laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile.**

Alla medesima data anche la prevista generalità di svolgere il lavoro in modalità agile.

#### **ART. 16 Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI**

Il comma I prevede che a decorrere **dalla data di entrata in vigore** del presente decreto e fino **al 31 dicembre 2021** l'indennità Naspi è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito di cui all'articolo 3, comma I, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il quale prevede che hanno diritto alla Naspi i lavoratori che hanno maturato 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione

#### **ART. 17 Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine**

In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del D.lgs. 81/2015 e **fino al 31 dicembre 2021**, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del detto decreto.

Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a far data dall'entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

**ART. 18 Proroga incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a.)**

**Il titolo dell'articolo originario era proroga dei navigator.**

La disposizione prevede la proroga **fino al 31 dicembre 2021** degli incarichi di collaborazione per i navigator conferiti da ANPAL Servizi S.p.A nell'ambito delle politiche attive del lavoro di affiancamento al reddito di cittadinanza.

Dispone altresì che il **servizio prestato dai navigator costituisca titolo di preferenza nei concorsi pubblici** banditi dalle Regioni e dagli enti ed Agenzie dipendenti dalle medesime.

**ART. 19 Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura**

L'esonero disposto è stato ampliato al mese di gennaio 2021.

**04. ULTERIORI DISPOSIZIONI**

**ART. 22-bis Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio**

Per quanto disposto rispettivamente **dagli articoli 4 e 32 della Costituzione**, **in deroga alla normativa vigente** alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto, che comportino mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'infezione da SARS-CoV-2, non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. **Il mancato adempimento di cui al presente comma non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.**

Il termine è sospeso **a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale** o dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno di inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

La sospensione dei termini per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti **esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari**.

Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro **sette giorni successivi** a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

**ART. 26-bis** **Concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**

L'articolo **proroga di 90 giorni** a decorrere dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 la validità delle **concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**.

**ART. 30** **Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga**

**Il comma 1**, prevede la proroga **fino al 31 dicembre 2021**:

dell'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari e del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati;

della previsione secondo cui le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse, siano presentate in via telematica, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell'imposta di bollo;

delle disposizioni secondo cui - ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento - la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di pubblici esercizi, di strutture amovibili, non è subordinata alle autorizzazioni del soprintendente e paesaggistiche previste dal codice dei beni culturali.

**Il comma 4-bis** dispone, in materia di rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici, anche in relazione alla sospensione di viaggi e iniziative di istruzione:

- l'estensione a 24 mesi del periodo di validità dei voucher emessi a titolo di rimborso;
- nei casi cui il titolo di viaggio, il soggiorno e il pacchetto turistico sia stato acquistato attraverso agenzia di viaggi o un portale di prenotazione - i voucher possano essere ceduti dal beneficiario all'agenzia di viaggio ovvero, possa essere emesso direttamente in favore di quest'ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione sia stato effettuato dalla stessa.

**Il comma 5** proroga al **30 giugno 2021** il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva e ridefinisce i termini di comunicazione della scelta delle utenze non domestiche di servirsi o meno del gestore del servizio pubblico, in relazione ai cosiddetti "rifiuti assimilati".

**I commi da 7 a 11:**

- rinviano al **1° gennaio 2022** l'applicazione delle disposizioni del **D.Lgs. 36/2021**, riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi e di lavoro sportivo ad esclusione degli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 che si applicano a decorrere dal **31 dicembre 2023**;
- viene prorogata al **31 dicembre 2023** l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 37/2021, n. 38/2021, n. 39/2021 e 40/2021 sempre in materia di riforma dello sport.